

**COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

VI.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	53
Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379)	53
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	53
PRESIDENTE	53, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68
CAVALLARI, <i>Relatore di minoranza</i>	54, 55, 57, 61, 62, 63, 65
TROISI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	55, 59, 62
GORINI	55
STUANI	56, 57, 60, 61
ROCCHETTI	56, 57, 60, 62
GUARIENTO	57, 59
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	57, 58, 65, 66, 67, 68
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)</i>	58, 63, 65, 67
SANSONE, <i>Relatore di minoranza</i>	59, 62
COLASANTO	62
BASILE, <i>Relatore di minoranza</i>	67, 68
LUPIS	67
BOSCO LUCARELLI	67

La seduta comincia alle 8,15.

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna, senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 85 del regolamento della Camera, perché presentatori di emendamenti, i deputati Gorini, Lupis, Salerno e Stuani.

Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2379) e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Ricordo che ieri abbiamo rinviato la discussione dopo l'approvazione dell'articolo 10.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 11, che, nel testo della Commissione, suona in questi termini:

Denuncia di provvidenze ottenute - Detrazioni.

« Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta per danni di guerra o comunque per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, nonché l'Amministrazione o l'Ente che l'ha erogata e l'ammontare.

Deve altresì dichiarare gli indennizzi o compensi percepiti o da percepire da società

assicuratrici, da altri Enti o privati, da Stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali, nonché le somme che siano state ammesse a detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio 9 maggio 1950, n. 203, ed i beni già dichiarati perduti e dei quali abbia riacquisitato comunque il possesso.

Dall'indennizzo o dal contributo concesso dalla presente legge vanno detratte le somme che siano state percepite o si debbano percepire per una delle provvidenze di cui ai commi precedenti, compresi i vantaggi derivanti da finanziamenti a tasso di favore, con garanzia statale o con contributi statali nel pagamento degli interessi ».

Su questo articolo abbiamo numerosi emendamenti. Quello più radicale è l'emendamento dell'onorevole Cavallari che propone di sostituire questo articolo 11 con l'articolo 6 della sua proposta di legge, n. 1348, che è del seguente tenore:

« Il risarcimento previsto dalla presente legge non è cumulabile con altra indennità o contributo dovuto da chiunque per qualsiasi titolo a causa dei medesimi danni.

Non sono soggette a detrazione le somme versate a titolo di premio di acceleramento di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 e seguenti.

Qualora siano state corrisposte al danneggiato prima della liquidazione del contributo per risarcimento danni di guerra a norma della presente legge, somme a titolo di saldo, anticipo od acconto per risarcimento danni di guerra o contributo alla ricostruzione, il loro importo è detratto dall'ammontare del contributo ».

Prego l'onorevole Cavallari di illustrare il suo emendamento.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. L'articolo 11 riguarda la denuncia delle provvidenze già ottenute e le detrazioni da applicare sull'indennizzo e sul contributo.

Si tratta di una questione fondamentale. È evidente che per la ritardata emanazione della legge sui danni di guerra, è stato necessario emanare diversi provvedimenti relativi alla ricostruzione edilizia, all'agricoltura, alla piccola e media industria, alla grande industria, ecc. Sono stati concessi così contributi veri e propri, vi sono state leggi che hanno previsto la possibilità, da parte del danneggiato, di stipulare mutui di favore col

concorso dello Stato per il pagamento degli interessi, ecc.

Si tratta di vedere quale deve essere la sorte di quei sinistrati per i quali la legge attuale prevede la corresponsione dell'indennizzo e del contributo, in relazione a ciò che essi per il passato, in forza di quei provvedimenti cui ho accennato, già avevano ricevuto.

Il problema non è semplice come può sembrare a prima vista. Esso sarebbe semplice se tutte le volte in cui sono stati dati dei contributi da leggi precedenti, fossero state fissate delle modalità chiare per consentire a noi una concreta valutazione di quanto è stato percepito. Invece vi sono state norme per il risarcimento dei danni di guerra, o che hanno attinenza col risarcimento dei danni di guerra, le quali hanno previsto anche mutui di favore. In questo campo il nostro lavoro sarà più difficile, perché bisognerà vedere come misurare in moneta questo vantaggio che ha avuto il sinistrato. Vi sono anche delle leggi che riguardano il nostro settore, ma che sono proprie dell'ordinamento tributario, perché prevedevano che dalla massa imponibile si potesse detrarre ciò che il sinistrato aveva avuto come minor patrimonio o come minore reddito in seguito ai danni di guerra.

Vi è quindi tutta una legislazione che concorre a rendere complesso e difficile l'articolo 11.

Io propongo di sostituirlo con l'articolo 6 della nostra proposta di legge, perché secondo me l'articolo 11 prevede che possano essere detratte dal contributo e dall'indennizzo, che verranno corrisposti ai sinistrati di guerra, delle somme che per la loro qualità e per i motivi per i quali sono state erogate non devono essere detratte.

L'articolo 11, dopo aver nel suo primo comma posto l'obbligo della denuncia, dichiara quali sono le somme sottoposte all'obbligo della detrazione.

Se ho ben capito, dovrebbero essere detratte, ai sensi del secondo comma di questo articolo, gli indennizzi percepiti o da percepire da società assicuratrici e da altri enti o privati. Ma questo, secondo me, è ingiusto. Infatti tutte le volte in cui un privato ha assicurato un suo bene dalla perdita, dalla distruzione, dall'incendio, ecc., e questo bene è stato colpito da evento bellico che ne abbia prodotta la distruzione, calcolando in cento il contributo che si prevede doversi corrispondere a tale titolo per questa legge, dal cento dovrà essere detratto il due, il tre, il cinque o il dieci che il privato avrà ricevuto come indennizzo dalla società assicuratrice. Ma altro è il

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

risarcimento che lo Stato dà al privato per la perdita e il deterioramento dei suoi beni, altro è ciò che al privato danneggiato è derivato per sua diligenza e particolare previsione: quello che egli riceve dalla società assicuratrice, lo riceve a seguito di un contratto privato di assicurazione, contratto la cui onerosità non sta a carico soltanto della società assicuratrice, ma anche del privato che ha pagato il premio. Si tratta, quindi, di un rapporto di carattere privato che non deve essere valutato agli effetti delle detrazioni, anche perché si porrebbe su un piede di parità il privato che ha voluto economizzare e usare una particolare cautela e diligenza, con l'altro che non ha usato la stessa previdenza.

Si parla poi di compensi percepiti o da percepire da stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali. Qui evidentemente si vuole alludere agli aiuti E. R. P.

PRESIDENTE. No; ci sono state le convenzioni internazionali per i nostri connazionali che hanno subito danni di guerra in Tunisia, in Egitto, ecc.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Non credo che si tratti di queste, perché vi è tutto un ramo di aiuti americani, venuti a risarcimento dei privati per danni di guerra, che, se non entrano in questa formula, non vedo in quale altra parte dell'articolo 11 possano rientrare.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Si potrebbero far rientrare nell'ultimo comma.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Un chiarimento però sarebbe necessario.

Poi si fa riferimento alle somme che siano state ammesse a detrazione quali perdite per danni di guerra ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e del testo unico sulle imposte straordinarie sul patrimonio 9 maggio 1950, n. 203.

Questa è un'altra questione importante. Quando si trattò di fare le denunce per i profitti di guerra e quelle agli effetti dell'imposta patrimoniale, la legge stabilì che andava detratto dall'imponibile ciò che si era perduto per danno di guerra. Con questo non si è regalato neppure un soldo al contribuente perché ciò risponde ai canoni fondamentali del diritto tributario, in quanto non si può mai essere chiamati a corrispondere imposte per beni che non si hanno più o per redditi che non sono stati percepiti.

L'ultima questione è quella del premio di acceleramento. L'articolo 76 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, contiene una norma che è stata riprodotta anche nella ricostruzione edilizia. Esso dice che va ri-

conosciuto a tutti i cittadini il diritto di percepire un determinato contributo da parte dello Stato allorché abbiano ricostruito il loro edificio. Però, siccome il legislatore riconosce che tale ricostruzione non è solo un interesse privato, ma anche un interesse pubblico, desidera che la ricostruzione avvenga al più presto, e corrisponde, perciò, al cittadino più diligente, a quello cioè che ricostruisce in un determinato termine, un particolare contributo che è il premio di acceleramento.

Quando noi diciamo che tutto ciò che si è corrisposto precedentemente a titolo di contributo per i danni di guerra deve essere detratto, non possiamo comprendere il premio di acceleramento, che non è stato corrisposto in base a una norma di carattere generale, ma come corrispettivo di una particolare benemerita. Il cittadino che ha acquistato questo merito, si verrebbe a trovare nella situazione che tale premio ora gli verrebbe tolto, mentre il premio costituisce una acquisizione *ad personam*, un riconoscimento della particolare diligenza del cittadino.

Questi rilievi che ho fatto sull'articolo 11, sono risolti, a mio avviso, nell'articolo 6 della proposta di legge n. 1348.

PRESIDENTE. C'è poi un emendamento degli onorevoli Gorini, Burato, Stella, Truzzi, Maréngi e Franzo, del seguente tenore:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Deve altresì dichiarare gli indennizzi o compensi percepiti o da percepire da società assicuratrici, da altri Enti o privati, da Stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali, nonché i beni già dichiarati perduti e dei quali abbia riacquistato comunque il possesso».

Prego l'onorevole Gorini di illustrare il suo emendamento.

GORINI. È in effetti un emendamento soppressivo, perché si tratta di togliere quella parte del secondo comma dell'articolo che decorre dalle parole «le somme che siano state ammesse...» fino a «9 maggio 1950, n. 203, ed».

Le ragioni che sostengono questo emendamento sono state esposte anche dall'onorevole Cavallari. Io devo però fare una domanda alla Commissione. Che cosa ha inteso dire il legislatore con le parole: «nonché le somme che siano state ammesse a detrazione quali perdite per danni di guerra ai sensi...»? Se noi esaminiamo il decreto legislativo 27 maggio 1946 n. 436 e il testo unico sulle imposte straordinarie sul patrimonio 9 mag-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

gio 1950, n. 203, vediamo che effettivamente queste somme accennate dal legislatore in questo articolo 11 non esistono. Si parla in queste leggi di beni che hanno subito delle menomazioni sia rispetto alla loro consistenza sia rispetto alla loro produttività, per cui questi beni non possono essere più soggetti a determinate prestazioni. Quindi, in ultima analisi, si tratta di benefici fiscali che il contribuente ha avuto in seguito a menomazioni che sono state apportate al suo patrimonio e al suo reddito. Quindi nessuna somma in dipendenza di queste leggi è stata data al contribuente, al quale sono state concesse soltanto delle esenzioni, perché una parte del suo patrimonio è andata distrutta.

Però osservo che le esenzioni predette sono state concesse come provvidenza non solo per distruzioni arrecate dalla guerra, ma, almeno per quanto riguarda il settore agricolo — io mi preoccupo di questo settore — anche per la obiettiva constatazione che i beni mobili e immobili adibiti all'esercizio dell'attività agricola, anche se non danneggiati direttamente da eventi bellici, risultarono diminuiti nel loro valore e nella potenzialità obiettiva a causa di danni indiretti derivanti dalle condizioni nelle quali si è svolta per un certo tempo detta attività, cosicché non dettero luogo a quei profitti che sono stati colpiti dal succitato regio decreto legislativo n. 436.

Sarebbe quindi iniquo che le somme non corrisposte allo Stato per fatti che hanno dato luogo a una riconosciuta diminuzione del valore del patrimonio del danneggiato, o a una riduzione o annullamento dei profitti, venissero ora detratte dal contributo o dall'indennizzo concesso per i danni diretti della guerra; particolarmente se si considera che per gran parte di tali danni, e per i gravissimi danni indiretti derivati alle aziende, non è previsto alcun indennizzo.

Particolarmente per quanto riguarda l'imposta patrimoniale, basterà considerare che non si tratta di una agevolazione fiscale concessa ai contribuenti, ma di una vera constatazione della diminuita consistenza dei cespiti alla data del 28 marzo 1947, epoca di riferimento dell'accertamento dell'imponibile. Se un reddito dominicale iscritto al Catasto per un'imposta di lire cento, a seguito di un evento bellico, viene ridotto a 80 lire, il contribuente non riceve dall'Amministrazione finanziaria o dallo Stato una agevolazione fiscale, ma una riduzione dell'imposta corrispondente al minor reddito.

PRESIDENTE. Abbiamo ancora l'emendamento degli onorevoli Natali Ada, Borioni, Massola, Capalozza, Maniera, Corona Achille, del seguente tenore:

« Sostituire il terzo comma col seguente:

« Dall'indennizzo o dal contributo corrisposto dalla presente legge vanno detratte le somme che siano state percepite o che si debbano percepire per una delle provvidenze di cui ai commi precedenti. Ove il danneggiato abbia usufruito di finanziamenti a tasso di favore, con garanzia o contributo statale, sarà computata la differenza fra il tasso legale e quello di favore ottenuto ».

La onorevole Ada Natali non è presente.

STUANI. Faccio mio l'emendamento. Qui si tratta, più che di una sostituzione, di una precisazione, cioè di dire di quali interessi noi intendiamo parlare. E secondo noi, ci si riferisce agli interessi legali.

PRESIDENTE. C'è da ultimo un emendamento subordinato dell'onorevole Cavallari: nel caso che non fosse accolto il primo emendamento, sostitutivo dell'intero articolo, aggiungere il seguente comma:

« Non possono essere detratte le somme percepite dall'interessato a titolo di premio di acceleramento per le ricostruzioni edilizie di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 ».

Questo emendamento è stato evidentemente già illustrato dall'onorevole Cavallari.

ROCCHETTI. Gli emendamenti presentati sono di una certa importanza. Occorre esaminare attentamente l'articolo 11.

Sul primo comma non c'è nessuna controversia.

Per quanto riguarda il secondo comma, secondo l'onorevole Cavallari, non dovrebbe essere detratto il beneficio che il danneggiato ha ottenuto attraverso il pagamento della assicurazione, perché si tratta di un fatto privatistico, che corrisponde a un beneficio derivante dalla previggenza del danneggiato.

Io rispondo: il risarcimento presuppone un danno, e un danno presuppone una menomazione patrimoniale. Se una menomazione patrimoniale non è esistita, o se è stata comunque riparata, il danno non è risarcibile. In linea di principio questo punto è ineccepibile, perché un risarcimento presuppone un danno e un danno che è stato risarcito non può avere un secondo risarcimento.

STUANI. Se io ho avuto un infortunio di macchina ed ero assicurato sulla vita, mi è risarcito il danno della macchina, mentre

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

la società assicuratrice mi paga l'assicurazione sulla vita.

ROCCHETTI. Quello che dice l'onorevole Stuardi non è esatto nel senso che il danneggiato, se è stato risarcito di una parte del danno, deve avere anche il risarcimento della differenza, se è assicurato, perché il danno deve essere risarcito per intero. Ma da qualsiasi risarcimento di danno deve essere escluso il risarcimento già ottenuto. Nella ipotesi che il primo risarcimento fosse stato al cento per cento, la questione non darebbe più luogo a discussione.

Comunque l'onorevole Cavallari dice che c'è stato da parte dell'assicurato il pagamento dei premi, e in ogni caso dovrebbe il danneggiato essere risarcito dei premi pagati. Ma, volendò sviluppare il concetto da cui siamo mossi, se vi è un danneggiato, apparentemente esso potrebbe essere la società assicuratrice, perché è lei che ha pagato la somma di indennizzo; o meglio esistono due sinistrati; il danneggiato per i premi di assicurazione che non gli vengono (rimborsati) — e questo è l'unico possibile danno del sinistrato — e la società assicuratrice che, apparentemente, è la vera e propria danneggiata.

Però nemmeno la società assicuratrice è danneggiata, poiché essa, se ha fatto bene i calcoli secondo la legge dei grandi numeri, ha avuto già risarcito il danno perché l'ha calcolato nel pagamento dei premi. Quindi da un punto di vista giuridico, i veri danneggiati sarebbero coloro che non subiscono nessun danno, cioè coloro che hanno pagato i premi senza subire sinistri, e quindi senza avere indennizzi. E questi nessuno li risarcirà mai. Essi hanno concorso con il versamento dei loro premi a rendere possibile il risarcimento del sinistro.

Nei confronti del danneggiato resterebbe quindi una sola cosa: i premi pagati. Ma vi pare che in una legge di questo genere possiamo andare alla ricerca dei premi pagati, che potrebbero consistere anche in un solo premio? In fondo in questa legge noi prevediamo un risarcimento parziale, quindi non è il caso di parlare dei premi.

Comunque resta fondamentale il principio che non è possibile parlare di risarcimento fino alla concorrenza del risarcimento già avuto in seguito ad una assicurazione stipulata.

GUARIENTO. E del resto le società assicuratrici esigono proprio per questo dal danneggiato la dichiarazione di eventuale risarcimento già ottenuto.

ROCCHETTI. Precisamente. Di guisa che, caso mai, il risarcimento dovrebbe andare alla

società assicuratrice, la quale ha anche il diritto di agire nei confronti di colui che ha prodotto il danno, per rimborsarsi delle somme pagate come indennizzo.

STUANI. Questo quando il danneggiato ha avuto il cento per cento del risarcimento.

CAVALLARI. *Relatore di minoranza.* È una specie di mandato che il sinistrato dà alla società assicuratrice di potersi costituire in giudizio e svolgere le opportune azioni giudiziarie nell'inerzia del danneggiato.

ROCCHETTI. La società ha diritto di per sé di riprendersi le somme pagate.

E passiamo all'altro punto: accordi e convenzioni internazionali. Qui non c'è nulla da osservare.

Il terzo punto riguarda le somme ammesse a detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi delle più volte succitate leggi n. 436 e 203.

Comincio ad osservare, per quanto riguarda il regio decreto 27 maggio 1946, n. 436, quello relativo all'imposta sui profitti di guerra, che anche in questo settore noi dobbiamo ammettere la possibilità di tener conto delle somme che il sinistrato ha indirettamente percepito a tale titolo. Io non ho con me la legge, ma ricordo che il principio da cui essa parte per l'accertamento dei profitti di guerra, è questo: si accerta un reddito straordinario derivante al contribuente per la situazione contingente, e si dà al sinistrato una facilitazione, quella di poter fare una compensazione che in materia finanziaria non è mai ammessa. Si dà cioè in questo caso la possibilità di scomputo per quanto riguarda l'imposta...

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* Non è esatto. Il bene sinistrato viene detratto, per cui non entra nella incidenza della imposta straordinaria.

ROCCHETTI. Allora il vantaggio è anche maggiore.

PRESIDENTE. Il vantaggio è effettivo e reale perché nel fare il coacervo del reddito imponibile, viene detratto questo ammontare.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* Ripeto, tutto l'ammontare viene detratto da questa valutazione globale; e giacché l'imposta è altissima e raggiunge, quando si tratta di profitti di contingenza, perfino il 75 per cento, se lo Stato non ha realizzato questa entrata, oggi non può calcolare quel bene agli effetti della concessione del danno di guerra. Vi è quindi una realizzazione effettiva a favore del sinistrato.

ROCCHETTI. La precisazione fatta dall'onorevole Riccio aumenta la ragione per

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

mantenere la norma dell'articolo 11, sia per quanto riguarda la legge sui profitti di guerra e di speculazione, sia per quanto riguarda la legge sul patrimonio, perché ci troviamo sempre ad aver accertato o un reddito imponibile di carattere straordinario, o un patrimonio esistente a una determinata data, per quella che è la realtà di questo reddito e di questo patrimonio; e abbiamo detratto invece i cespiti che erano andati perduti.

Nel momento in cui lo Stato restituisce il valore di quei cespiti perduti, non può non sorgere la necessità di pagare quella imposta non pagata; ma siccome non si vuole rifare un cammino così complesso, si opera una compensazione attraverso la detrazione sull'indennizzo che viene corrisposto.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Natali Ada ritengo che esso possa essere accolto per la parte che, al primo rigo, sostituisce la parola « corrisposto » con l'altra « concesso ».

In relazione al secondo periodo dell'emendamento stesso, desidero un chiarimento. La questione non è soltanto di forma, perché ritengo che la legge voglia considerare quelli che sono i tassi effettivi bancari. Infatti chi svolge una attività industriale o agricola, non trova nessun credito al tasso legale. Si dovrebbe accertare ogni volta, a seconda del tipo di attività, qual'è il tasso di credito corrispondente. Però, in fondo, poiché si è trattato di provvedimenti fatti per incrementare specialmente l'industria meridionale, l'impostazione dell'emendamento, per quanto costituisca un maggiore beneficio, potrebbe essere accolta.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io esprimo parere contrario al primo emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dall'onorevole Cavallari, e parere favorevole al mantenimento del primo e secondo comma dell'articolo 11 così come sono nel testo della Commissione.

Esprimo parere favorevole alla sostituzione dell'ultimo comma con il comma proposto dagli onorevoli Natali Ada e altri.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento aggiuntivo subordinato dell'onorevole Cavallari per i premi di acceleramento.

In quanto alla prima questione, che sorge in rapporto alle società assicuratrici, ad altri enti o privati, mi sembra che gli argomenti portati dall'onorevole Rocchetti siano già una risposta completa alle osservazioni dell'onorevole Cavallari. Vorrei aggiungere un argomento: mi pare che, durante la discussione di questa legge, una volta ci ricordiamo che essa

è una legge produttiva e cerchiamo di incanalare tutto sotto questo aspetto; un'altra volta ci ricordiamo che la legge sostanzialmente intende risarcire il danno che si è patito e ci poniamo soltanto su questo binario.

Evidentemente le finalità sono due e, in rapporto a queste finalità, dobbiamo inquadrare la legge. Se tendiamo sostanzialmente alla ricostruzione del bene, è chiaro che quanto già si è realizzato per arrivare alla ricostruzione del bene, non può non essere considerato. Basterebbe questa considerazione per dire che, se il danno effettivo è quello decurtato di ciò che si è avuto per altre ragioni, soltanto questo danno deve essere tenuto presente per le ragioni giuridiche esposte dall'onorevole Rocchetti e per le osservazioni relative alla finalità della legge.

Quanto alle somme che siano state ammesse a detrazione quale perdita nel calcolo dei profitti di guerra, anche qui il ragionamento è molto semplice. Sostanzialmente, se lo Stato in un determinato momento, in cui aveva accertato una imposta straordinaria, in rapporto alla natura dell'imposta stessa ha stralciato dal patrimonio questo bene, non si può, in un secondo momento, considerarlo di nuovo come immesso nel patrimonio del danneggiato in quanto così si darebbero due benefici, non uno. Quindi mi pare che, data la situazione che si è venuta a creare, queste somme debbono essere dichiarate, per evitare un illecito profitto da parte del danneggiato.

Quanto al premio di acceleramento, anche qui è ovvia una osservazione. Noi vogliamo che tutte le ricostruzioni siano accelerate. Quindi, siccome il premio di acceleramento è un contributo per la ricostruzione, non possiamo non tener presente anche questo agli effetti della valutazione globale di quello che è l'indennizzo che vogliamo dare.

Esprimo poi parere favorevole al comma sostitutivo proposto dagli onorevoli Natali Ada, Borioni e altri, perché si tratta di una chiarificazione. Effettivamente si deve tener presente il tasso legale, perché il mutuo è dato da un ente, che non può non applicare il tasso legale. Se si dovesse considerare un tasso diverso, sostanzialmente vi sarebbe un vantaggio che verrebbe ad essere acquisito.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Condivido le osservazioni esposte dall'onorevole Riccio, specie per i rilievi che ha fatto sulla questione di fondo. Non sono d'accordo nella proposta di sostituzione dell'articolo 6 della proposta di legge all'articolo 11, perché a parte la

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

evidente maggior precisione dell'articolo 11, pur essendo più restrittivo, non si tratta qui di una legge della quale possiamo discutere costringendola solo nel campo privatistico. Non ci intenderemo mai. L'onorevole Cavallari ci obbliga a tornare a un problema di principio. Tutta l'impostazione della legge consacra l'interesse dello Stato, che coincide con quello del singolo, fino al punto in cui l'interesse del privato diventa mezzo perché si realizzi l'interesse dello Stato.

Se si potesse riassumere questo concetto in una forma più drastica, si potrebbe dire: è stato ricostruito il patrimonio del danneggiato entro i limiti di questa legge. Finisce qui l'interesse dello Stato e, ai fini dell'interesse dello Stato, non esiste più, per questo disegno di legge, l'interesse del singolo. Non credo che sia una maniera esagerata di esprimermi, per interpretare tutta la sostanza della legge.

Per quanto concerne il comma sostitutivo dell'onorevole Natali Ada, sono d'accordo che esso possa essere accolto, ma per la precisione e per rispondere alla preoccupazione sollevata dall'onorevole Rocchetti, vorrei proporre una dizione che a mio giudizio è migliore, nel senso di essere più precisa: « Ove il danneggiato abbia usufruito di finanziamenti a tasso di favore, con garanzia statale o contributi statali, la minore somma pagata rispetto all'interesse legale corrente sarà computata ai fini della detrazione di cui al presente articolo ».

PRESIDENTE. Possiamo passare alla votazione.

SANSONE. *Relatore di minoranza.* Per dichiarazione di voto. Io voterò a favore del primo emendamento dell'onorevole Cavallari perché le osservazioni mosse dall'onorevole Rocchetti mi convincono da un punto di vista del diritto, ma non nell'applicazione di questa legge. Siamo d'accordo che abbiamo un fine di ricostruzione, ma non potete fare « l'otto volante » in questa legge. Voi scivoliate dal diritto pubblico al diritto privato, secondo come vi conviene. Dobbiamo guardare la legge con un criterio sistematico. Posso essere d'accordo, dal punto di vista sociale, che chi ha riscosso l'indennizzo di una assicurazione non debba avere niente. Ma quando l'onorevole Rocchetti dice che il danno non esiste, dice un eufemismo. Il danno non deve esistere nel momento in cui viene fuori questa legge, ma il danno deve esserci per sé. Il danno è stato risarcito, ma non è vero che non esista. Il ragionamento dell'onorevole Rocchetti è sofisticato.

Voto poi contro l'articolo 11, perché mi aspettavo dall'acume dell'onorevole Riccio e del sottosegretario di Stato una risoluzione pratica di questo problema. È detto nell'articolo 11 « nonché le somme che siano state ammesse a detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi, ecc. »; io avevo un patrimonio di 50 milioni, nel quale era compreso un fabbricato che valeva 20 milioni; questo è stato distrutto e io ho fatto una dichiarazione per 30 milioni. Sono stati accertati 30 milioni. Adesso lo Stato mi dà un contributo. Ma nell'ultimo comma dell'articolo 11 si dice che dall'indennizzo o dal contributo vanno detratte le somme percepite per una delle provvidenze precedenti. Ma lo Stato come ricostruisce il mio patrimonio? Col valore che aveva il bene nel 1945 o col valore che ha adesso? Con quale scarto? Non potete mettere insieme un elemento positivo e uno negativo.

Quindi per una ragione di applicabilità, perché non potete con questa legge applicare questi concetti, io voto contro l'articolo 11 e a favore dell'emendamento dell'onorevole Cavallari.

TROISI, *Relatore per la maggioranza.* Sono favorevole all'articolo 11 che, a mio avviso, oltre a poggiare sui motivi già sufficientemente illustrati dal collega Rocchetti, dal collega Riccio e dal sottosegretario di Stato, ha una finalità perequativa, perché l'obbiettivo che si propone di raggiungere è la perequazione tra coloro che hanno subito i danni.

GUARIENTO. Voterò a favore dell'emendamento dell'onorevole Cavallari nella parte riguardante il recupero del premio di acceleramento.

PRESIDENTE. Si tratta di due emendamenti distinti, che porrò in votazione separatamente.

Pongo anzitutto ai voti l'emendamento Cavallari, sostitutivo dell'articolo 6 della sua proposta di legge all'articolo 11 del testo della Commissione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gorini ed altri di cui do nuovamente lettura:

« Sostituire il secondo comma col seguente:

« Deve altresì dichiarare gli indennizzi o compensi percepiti o da percepire da società assicuratrici, da altri Enti o privati, da Stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali, nonché i beni già dichiarati perduti e dei quali abbia riacquistato comunque il possesso ».

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

Avverto che il relatore per la maggioranza e il rappresentante del Governo hanno manifestato parere contrario.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Natali Ada ed altri fatto proprio dall'onorevole Stuani e così formulato:

« Sostituire il terzo comma col seguente:

« Dall'indennizzo o dal contributo corrisposto dalla presente legge vanno detratte le somme che siano state percepite o che si debbano percepire per una delle provvidenze di cui ai commi precedenti. Ove il danneggiato abbia usufruito di finanziamenti a tasso di favore, con garanzia o contributo statale, sarà computata la differenza fra il tasso legale e quello di favore ottenuto ».

Prego di notare che il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento all'emendamento, sostitutivo del secondo periodo del comma suddetto col seguente:

« Ove il danneggiato abbia usufruito di finanziamenti a tasso di favore, con garanzia statale o contributi statali, la minor somma pagata rispetto all'interesse legale corrente sarà computata ai fini della detrazione di cui al presente articolo ».

Possiamo quindi votare per divisione l'emendamento Stuani-Natali.

ROCCHETTI. Sulla prima parte dell'emendamento non si può votare, perché c'è preclusione. L'unica differenza tra il testo Natali e il testo della Commissione è nelle parole « corrisposto » e « concesso ». Ma su questo punto, ripeto, c'è preclusione.

PRESIDENTE. D'accordo. Rimane pertanto la seconda parte dell'emendamento Natali Ada ed altri, che comincia dalle parole: « Ove il danneggiato... » A questa parte il Governo propone di sostituire il proprio emendamento testé letto.

STUANI. Non ho difficoltà ad accettare la formulazione del Governo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Abbiamo ora l'ultimo emendamento, quello dell'onorevole Cavallari, che propone di aggiungere all'articolo 11 il seguente comma: « Non possono essere detratte le somme percepite dall'interessato a titolo di premio di acceleramento per le ricostruzioni edilizie

di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 261 ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la formulazione dell'articolo 11 con le modifiche ad esso apportate:

Denuncia di provvidenze ottenute — Detrazioni.

« Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta per danni di guerra o comunque per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, nonché l'Amministrazione o l'Ente che l'ha erogata e l'ammontare.

Deve altresì dichiarare gli indennizzi o compensi percepiti o da percepire da società assicuratrici, da altri Enti o privati da Stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali, nonché le somme che siano state ammesse a detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio 9 maggio 1950, n. 203, ed i beni già dichiarati perduti e dei quali abbia riacquisitato comunque il possesso.

Dall'indennizzo o dal contributo concesso dalla presente legge vanno detratte le somme che siano state percepite o si debbano percepire per una delle provvidenze di cui ai commi precedenti. Ove il danneggiato abbia usufruito di finanziamenti a tasso di favore, con garanzia statale o con contributo statale, la minor somma pagata rispetto all'interesse legale corrente sarà computata ai fini della detrazione di cui al presente articolo ».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 12:

Obbligo di comunicazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni delle provvidenze concesse.

« Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti e gli Istituti sovvenzionati dallo Stato debbono comunicare alle Intendenze di finanza competenti per territorio le anticipazioni e le somministrazioni di ogni genere, in denaro o in natura, da essi concesse per i titoli indicati nel primo comma dell'articolo precedente.

Parimenti gli Uffici delle imposte dirette debbono comunicare alle Intendenze di finanza per ogni contribuente le somme ammesse in detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, sulla avocazione dei

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione e del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 ».

Su questo articolo non abbiamo nessun emendamento. Bisognerà, naturalmente, provvedere, in sede di coordinamento, all'adattamento di questi commi col testo del disegno di legge quale è risultato formulato dalla Commissione.

Pongo in votazione la formulazione dell'articolo 12.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 13:

Decadenze.

« Nessun indennizzo o contributo è corrisposto in caso di denunce o dichiarazioni false o scientemente inesatte o di omissione delle dichiarazioni previste dall'articolo 11 ».

Anche su tale articolo non ci sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

Liquidazioni già effettuate.

« Le liquidazioni definitive, già effettuate alla data dell'entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni legislative concernenti i danni di guerra, o la concessione di contributi, concernenti riparazioni o ricostruzioni edilizie, non sono suscettibili di revisione ».

Questo articolo riguarda le liquidazioni definitive. Quanto alle liquidazioni concernenti danni di guerra propriamente detti, cioè quelli indicati alla lettera a) dell'articolo 4 (vestiario, mobilio, arredi domestici, ecc.), alla lettera b) (immobili o mobili adibiti all'esercizio di un'attività professionale, artigiana, commerciale o industriale) e alla lettera c) (immobili e mobili adibiti all'esercizio di un'attività agricola), non ci sono state liquidazioni definitive, ma solo delle anticipazioni. Invece per quanto riguarda il settore edilizio — riparazioni e ricostruzioni — quando sono avvenute le riparazioni e ricostruzioni c'è stato il collaudo e si è avuta la liquidazione del contributo.

L'onorevole Cavallari ha proposto un emendamento suppressivo di questo articolo 14.

Io credo che l'onorevole Cavallari intenda sopprimere questo articolo, ritenendo che le liquidazioni definitive non siano

avvenute. Però, come ho detto, sono avvenute nel campo della ricostruzione edilizia. Lo scopo dell'articolo è di evitare che si riaprano queste pratiche.

STUANI. Una affermazione di questo genere è stata inclusa in un altro articolo.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ho proposto la soppressione di questo articolo, più che per le rilevanti ragioni portate dall'onorevole Presidente, per una questione di principio. È vecchia la discussione in Commissione intorno alle finalità di questa legge. Noi diciamo, in sostanza, che questa legge non deve costituire, specialmente per i settori più importanti, una conservazione del trattamento che c'era prima, ma deve innovarlo nel senso di migliorarlo riguardo alle esigenze attuali.

Ora, con questo articolo 14, che è indubbiamente uno degli articoli fondamentali, si dice, per esempio, che tutte le liquidazioni effettuate per la ricostruzione edilizia rappresentano una cosa definitiva, su cui non si deve più tornare.

È qui che si verifica il nostro dissenso di fondo intorno alla impostazione della legge.

L'emendamento che ho proposto, deriva logicamente dall'interpretazione che noi diamo a questo disegno di legge.

Io però mi rendo conto che oggi non possiamo sopprimere l'articolo 14, perché la legge è quella che è. Se sopprimessimo l'articolo 14, dovremmo prima di tutto creare nella nuova legge delle norme che non ci sono, cioè nuove norme per la ricostruzione edilizia.

PRESIDENTE. Quindi, oltre a proporre la soppressione, bisognerebbe proporre delle norme positive.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma io chiedo che si torni su questo punto al testo della proposta di legge, e chiedo che venga usato un trattamento particolare anche a coloro che hanno ricostruito nel campo edilizio, o nel campo dei danni verificatisi in agricoltura; e chiedo che questo trattamento consista in quello che la proposta di legge riserva a queste categorie.

Non posso non insistere sulla soppressione dell'articolo 14, perché l'approvazione di questo articolo precluderebbe qualsiasi possibilità di proporre degli emendamenti tendenti a modificare la situazione oggi esistente per coloro che già hanno ricostruito e per i quali questa legge non prevede nessun miglioramento di situazione.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Presidente, effettivamente per

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

coloro che abbiano ricevuto degli acconti l'articolo 14 non dovrebbe arrecare alcuna conseguenza, perché qui si parla di liquidazioni definitive.

Ma, per quanto riguarda la ricostruzione edilizia, dovremmo deliberare se mantenere fermo l'attuale stato di cose o modificarlo, se dichiarare, cioè, che è preclusa la possibilità di portare delle modifiche di carattere tecnico all'attuale congegno della ricostruzione edilizia.

Ma per discutere questo, bisognerebbe cominciare a discutere su tutto il trattamento riservato ai danneggiati nel campo della edilizia. Io proporrei allora di soprassedere all'approvazione di questo articolo 14, in modo che, invece di precluderci la possibilità, attraverso una votazione, di riesaminare il settore edilizio, si esamini prima il settore edilizio e poi si veda se, a seguito dell'esame, la maggioranza della Commissione ritenga di dover lasciare le cose come stanno, approvando l'articolo 14, oppure di apportare innovazioni sostanziali a tale settore.

PRESIDENTE. Questo andrebbe bene per quanto riguarda la forma. Ma, per quanto riguarda la sostanza, noi sappiamo quello che è stato disposto nel settore edilizio: sono state riprodotte le norme attualmente esistenti, con qualche miglioramento.

La questione potrà essere questa: i miglioramenti introdotti dovranno avere effetto per l'avvenire oppure anche retroattivamente?

Debbo far notare che nel settore edilizio, a cominciare dalla prima legge del 1945 e poi con quelle del 1947 e 1948, dei miglioramenti progressivi ci sono stati, sia pure sotto l'aspetto di un certo adeguamento monetario. Questi miglioramenti hanno sempre avuto effetto per l'avvenire, ma non si sono mai riaperte le pratiche.

Quindi credo che, anche quando avremo riveduto tutta la parte che riguarda il settore edilizio, potremo inserire una norma per la quale si possano riaprire le pratiche e si possa assegnare un ulteriore contributo per riparazioni e ricostruzioni già eseguite e collaudate.

Ad ogni modo il lato formale della proposta dell'onorevole Cavallari è esatto; per quello che riguarda la eventuale preclusione derivante dalla votazione.

CAVALLARI, Relatore di minoranza. Mi pare che il ragionamento dell'onorevole Presidente non sia esatto, perché in tutte le leggi sulla ricostruzione si diceva sempre che quello che si dava sarebbe andato a scomputo dei be-

nefici concessi dalla futura legge sui danni di guerra. Quindi il legislatore aspettava la nuova legge — che sarebbe appunto quella che stiamo esaminando — e frattanto si preoccupava di migliorare la legislazione esistente. Ecco perché non si è presa in considerazione la situazione delle pratiche liquidate in precedenza.

SANSONE, Relatore di minoranza. Io proporrei di sopprimere l'articolo 14, salvo a rivedere la situazione, quando si tratterà dei contributi per l'edilizia. Sopprimendo l'articolo non pregiudichiamo nulla.

CAVALLARI, Relatore di minoranza. Mi pare che la proposta dell'onorevole Sansone sia inopportuna, perché sopprimendo l'articolo non avremo campo libero per qualsiasi discussione successiva. Infatti procedendo alla votazione dell'articolo, la prima parte deve essere soppressa per le ragioni che ha esposto l'onorevole presidente, ma la seconda parte potrebbe anche riuscire approvata attraverso una votazione e allora non avremo più alcuna possibilità di discutere, quando tratteremo il problema della ricostruzione edilizia.

COLASANTO. Sopprimendo l'articolo 14, potremmo aprire imprevedibili varie questioni. Secondo me è meglio rinviare l'esame del detto articolo come proposto dall'onorevole Cavallari.

SANSONE, Relatore di minoranza. Io domando alla Commissione se vuole ammettere la revisione, oppure no. Se su questo punto la Commissione non ha ancora un orientamento, è opportuno rinviare la discussione anche sulla seconda parte dell'articolo. Secondo me, sopprimendo l'articolo, la questione rimane impregiudicata.

PRESIDENTE. La soppressione potrebbe significare preclusione, in quanto potrebbe significare che si è voluto ammettere il principio della rivedibilità.

SANSONE, Relatore di minoranza. Ma noi possiamo sopprimere l'articolo, con l'intesa che questo non significa preclusione per quando esamineremo la questione edilizia.

ROCCHETTI. A me pare che la cosa più saggia da fare sia il rinvio dell'esame dell'articolo.

TROISI, Relatore per la maggioranza. Io sono dello stesso parere. Dobbiamo chiarire prima la disciplina del settore edilizio.

SANSONE, Relatore di minoranza. Io del resto ho dato un suggerimento, non intendo trasformarlo in una proposta formale.

TROISI, Relatore per la maggioranza. Io vorrei sapere se la liquidazione dell'i.den-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

nità assicurativa corrisposta alle navi e ai galleggianti è da considerare come una liquidazione definitiva oppure come un acconto al risarcimento del danno.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Secondo me dovrebbe essere un acconto sul risarcimento del danno.

PRÉSIDENTE. L'onorevole sottosegretario potrà rispondere in modo definitivo in una successiva seduta, perché bisogna accertare quali sono le liquidazioni definitive. Per i beni mobili non ci sono state; per l'agricoltura, ci sono state oppure no? Per il settore edilizio sappiamo che ci sono state. Ma sarà bene che il sottosegretario possa fornire informazioni precise al riguardo.

Perciò, se la Commissione è d'accordo, rinviamo la formulazione dell'articolo 14 a dopo l'esame delle disposizioni che riguardano il settore edilizio, agricolo, ecc.

Se non vi sono opposizioni, così può rimanere stabilito.

(Così resta stabilito).

Passiamo allora all'articolo 15:

Accertamento dei danni.

« All'accertamento del danno provvede l'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione il danno si è verificato.

Per i danni alle navi e galleggianti e relativi carichi provvede l'Intendenza di finanza competente in relazione al luogo di iscrizione della nave o galleggiante.

Per quelli ai beni affidati pel trasporto alle Ferrovie e non giunti a destinazione provvede l'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede la stazione ferroviaria di destinazione.

Per i danni ai beni indicati nel secondo comma del presente articolo che erano iscritti in uffici siti in territorio non più sottoposto alla sovranità dello Stato italiano, o per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione, per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni e per i danni subiti da cittadini fuori del territorio nazionale provvede l'Intendenza di finanza di Roma, la quale, per le indagini istruttorie relative a questi ultimi danni, si avvale, attraverso i Ministeri del tesoro e degli affari esteri, degli uffici consolari competenti per territorio. »

L'onorevole Cavallari ha proposto un emendamento soppressivo degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, e sostituito i medesimi con gli

articoli contenuti nel capo II del titolo VIII della proposta di legge n. 1348.

Vi sono poi degli altri emendamenti, relativi ai singoli articoli, ma occorre principalmente risolvere la questione posta dall'onorevole Cavallari.

Dò la parola all'onorevole Cavallari per illustrare il suo emendamento.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io propongo di sostituire gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 con gli articoli da 62 a 75 della proposta di legge n. 1348.

La questione dell'accertamento dei danni è una delle questioni fondamentali di questa legge, in quanto nessun indennizzo o contributo sarebbe dato esattamente, qualora il danno non venisse accertato nel modo migliore possibile. Tale modo migliore è quello di fornire ai cittadini la possibilità di non avere da parte della pubblica amministrazione un accertamento di valore inferiore del reale.

Questa questione, che è fondamentale, talché si potrebbe avvicinare a quella dell'accertamento del patrimonio in tema tributario, era di scottante attualità all'inizio dei lavori in sede referente della Commissione speciale. Dopo lo svolgimento dei lavori della nostra Commissione in quella fase e dopo le deliberazioni dell'Assemblea plenaria della Camera, tutto il sistema generale del disegno di legge per la questione dell'accertamento del danno assume una importanza ancora maggiore.

Si è parlato in Assemblea, oltre che in Commissione, dei sistemi con i quali il danneggiato può ricorrere all'autorità giudiziaria avverso l'accertamento della pubblica Amministrazione. Noi Commissione avevamo in proposito un'idea; l'Assemblea ne ha avuta un'altra. Evidentemente, però, al di sopra di qualsiasi atteggiamento in questa questione, attinente alla tutela del diritto del danneggiato, il presupposto fondamentale è questo: che la legge dia al danneggiato la possibilità di avere un accertamento il più possibile fedele alla realtà.

Ho già avuto modo di affermare in questa sede che, se noi, attraverso questa legge, daremo al danneggiato e alla pubblica Amministrazione la garanzia di un accertamento equo, allora, da questo punto di vista, potrà essere diminuito l'interesse che si pone intorno alla tutela del diritto. Perché se il diritto viene già in notevole misura tutelato dalla stessa legge, tutte le altre questioni che attengono alle azioni che possono essere espletate dai singoli danneggiati dopo l'ac-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

certamento, possono diventare questioni di secondaria importanza.

Quindi per il deliberato dell'Assemblea dobbiamo fare in modo di dare la massima tutela al danneggiato, almeno in quella parte che riguarda l'accertamento del danno.

Il sistema congegnato nel disegno di legge garantisce al danneggiato questa tutela? A mio avviso, no. Su quali punti si basa il sistema del disegno di legge? Sui punti seguenti: l'intendente di finanza, valendosi degli organi propri della amministrazione finanziaria — ufficio tecnico erariale, polizia tributaria, ecc. — provvede a fare un accertamento. L'intendente di finanza deve sentire la commissione speciale, di cui agli articoli 17 e 18 di questo disegno di legge; la commissione emette un parere, del quale l'intendente di finanza può tener conto oppure no, ovverossia il parere non è vincolante. Quando l'intendente di finanza emette il suo decreto di concessione, deve motivare il decreto non tanto in forza dell'espresso deliberato di questo disegno di legge, quanto in forza del dettame della nostra Costituzione. Avverso questo decreto motivato è ammesso — siamo quindi nella fase contenziosa — il diritto del sinistrato di rivolgersi con ricorso gerarchico al Ministro del tesoro.

Questo sistema non garantisce al sinistrato tutta la tutela che egli merita. Prima di tutto sappiamo che gli organi ai quali attualmente l'intendente di finanza deve ricorrere per gli accertamenti, sono spesso tratti in errore per la complessità della materia e per la molteplicità dei compiti ad essi affidati. In secondo luogo il deliberato della commissione, che, se è stata prevista nel disegno di legge governativo, deve pur avere una ragione di essere, può essere liberamente disatteso dall'intendente.

Io propongo quindi che a queste norme vengano sostituite quelle corrispondenti contenute nella proposta di legge n. 1348. Propongo cioè che si segua il sistema che ora illustrerò.

L'intendente di finanza, secondo le norme della proposta di legge, verrebbe ad assumere presso a poco la funzione del giudice istruttore; egli, cioè, raccoglie gli elementi della denuncia, verifica se questi elementi a suo giudizio siano esatti, fa operare attraverso i suoi organi tutti gli accertamenti, fa raccogliere tutti i dati che riguardano la denuncia, poi compila il fascicolo, la pratica.

Questa pratica, così istruita, viene inviata dall'intendente di finanza alla commissione competente, accompagnata da una

relazione, che illustra il risultato dell'istruttoria e che propone la misura dell'indennizzo,

Cosicché l'intendente, anziché organo deliberante, prende la figura del giudice che istruisce la pratica e non ha altra funzione che di raccogliere quel materiale che sarà necessario alla commissione per deliberare in proposito.

Le commissioni sono provinciali, regionali e centrale. Le commissioni provinciali hanno sede nel capoluogo di provincia e sono composte dall'intendente di finanza, che le presiede, dal capo dell'Ufficio tecnico erariale, dall'ingegnere capo del Genio civile, dal capo dell'Ispettorato dell'agricoltura, da tre rappresentanti dei sinistrati. Queste commissioni provinciali provvedono alla liquidazione delle domande di risarcimento, già istruite, ove il relativo importo non superi la somma di 20 milioni. Vi è quindi una competenza per valore di queste commissioni provinciali.

Le commissioni regionali, invece, hanno sede nel capoluogo di regione, sono composte da un rappresentante del Ministero del tesoro, che le presiede, dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale dell'agricoltura, da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio e da tre rappresentanti dei sinistrati

Esse procedono alla liquidazione delle domande di risarcimento già istruite dalle rispettive intendenze di finanza ove il relativo importo sia superiore a lire 20 milioni ma non a lire 50 milioni oppure qualora i danni riportati dal richiedente ricadano in più di una provincia della stessa regione.

La Commissione centrale di liquidazione ha invece sede in Roma ed è costituita dal Sottosegretario del Ministero del tesoro per i danni di guerra che la presiede e da un rappresentante di ognuno dei seguenti Ministeri: lavori pubblici, agricoltura e foreste, industria e commercio, nonché da tre rappresentanti dei sinistrati. Essa procede alla liquidazione delle domande di risarcimento, già istruite dalle competenti Intendenze di finanza e dai competenti organi ministeriali, ove il relativo importo sia superiore a 50 milioni oppure i danni riportati dal richiedente ricadano in più di una regione. L'opportunità di fare deliberare la liquidazione dalla Commissione anziché dall'Intendenza di finanza è evidente ove si pensi che, trattandosi di più persone e per giunta di specifica competenza, si può avere la valutazione più completa e obiettiva possibile. E si attuerebbe anche, cosa che mi sembra indispensabile, un criterio di distinzione per valore,

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

nel senso che noi dobbiamo riconoscere a tutti i danneggiati il diritto di avere la più oculata tutela dei loro interessi, non riconoscendo, però, agli effetti del pubblico interesse, che le domande comportanti un notevole onere da parte dello Stato, meritano un esame maggiormente approfondito. Per questo si è prevista la Commissione provinciale, che procede alla liquidazione delle domande di risarcimento il cui importo non superi i 20 milioni di lire; la Commissione regionale per gli importi fino a 50 milioni e la Commissione centrale per importi superiori a 50 milioni. Con questo sistema, mentre non si rallenta il ritmo della liquidazione delle domande, si ha, nei confronti del sistema previsto dal disegno di legge, la garanzia di un accertamento più obiettivo.

D'altra parte non mi sembra che si possa eccipere alcuna carenza di funzionalità attraverso questo sistema, perché in sostanza il valore del deliberato di queste Commissioni è pari, più o meno, a quello dell'intendente di finanza: si tratterà di vedere, in un secondo momento, se dare al sinistrato la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria o quella amministrativa. A me sembra che con il sistema delle Commissioni restino aperte al sinistrato tutte le strade per la tutela dei suoi diritti. Ritengo quindi che non sia opportuno lasciare ad una sola persona, l'intendente di finanza, la possibilità di accertare i danni e che vi sia una maggiore garanzia e per il sinistrato e ancor più per la pubblica amministrazione, affidare la deliberazione finale alle Commissioni le quali, per la loro stessa composizione, non possono indurre al sospetto che facciano l'interesse del sinistrato in quanto sono in maggioranza composte da funzionari della pubblica amministrazione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Che l'Assemblea abbia espresso la volontà che sia seguito un determinato sistema, cioè quello previsto dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 così come sono stati formulati nel testo della Commissione, mi pare sia fuori di dubbio. Da tutte le parti, eccetto da parte delle sinistre, è stata data questa impostazione e non credo si possa adesso arrivare alle Commissioni deliberanti. A me sembra, pertanto che ci sia preclusione, nel senso che non si possa accogliere la proposta dell'onorevole Cavallari. Oltre tutto, la Costituzione stabilisce che non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali ed io credo che dando alle suddette Commissioni potere giurisdizionale, noi creeremo proprio delle magistrature speciali.

Ma, a parte questo argomento importantissimo, è proprio opportuno seguire un altro sistema anziché quello previsto dal disegno di legge? Io ritengo che, nell'interesse del sinistrato, sia meglio seguire l'iter previsto dal disegno di legge perché in esso appunto è prevista ben distinta una duplice fase: istruttoria e deliberante. La prima affidata alla Commissione, la seconda all'Intendenza di finanza. Viceversa, se la Commissione avesse anche potere deliberante, ci troveremo di fronte ad un'unica fase: istruzione e decisione. E questo con grave danno del sinistrato che non potrebbe far sentire la sua voce a tutela del suo interesse. Con la distinzione dei due momenti, il sinistrato ha la possibilità di confutare le argomentazioni della Commissione ed indurre, eventualmente, l'Intendenza di finanza a rivedere il parere della stessa Commissione.

Per queste ragioni, io ritengo che la proposta dell'onorevole Cavallari debba essere respinta.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Sono contrario alla proposta dell'onorevole Cavallari non solo perché l'articolo 15 va inquadrato nel sistema normativo della legge, ma anche perché una Commissione con poteri dispositivi, sarebbe in contrasto con le altre disposizioni della legge stessa.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Qui si confonde il parere della Camera con quello espresso da alcuni deputati i quali durante la discussione, si sono dichiarati favorevoli alla Commissione come organo competente ad emettere pareri sui beni danneggiati o distrutti fuori dell'attuale territorio dello Stato. Se una preclusione può esservi, questa, se mai, può riguardare i beni danneggiati fuori del territorio dello Stato, ma non certo quelli che si trovano entro l'attuale territorio dello Stato.

Per quanto riguarda poi la questione della incostituzionalità, faccio osservare che se è vero che l'articolo 102 della Costituzione stabilisce che non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali, è altrettanto vero che queste Commissioni non rappresentano certo delle magistrature speciali.

L'onorevole Riccio sostiene anche che il sistema proposto dal disegno di legge dà al sinistrato la possibilità di manifestare il proprio dissenso contro l'operato della Commissione. Io ritengo, però, che venga meglio tutelato l'interesse del sinistrato affidando il compito istruttorio all'Intendenza di finanza e quello deliberativo alle Commissioni. D'altra

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

parte. a me sembra che anche in questo caso debba valere il principio generale secondo il quale, tutte le volte in cui si tratta di compiere una istruttoria, è più opportuno che questa venga affidata ad una sola persona o ad un organo individuale, mentre quando si tratta di prendere una deliberazione importante è preferibile demandarla ad un organo collegiale.

Io mi permetto di insistere sulla mia proposta facendo anche presente che in essa vi è un lato che sottopongo all'osservazione degli onorevoli colleghi, quello cioè rappresentato dalla pubblicità delle sedute nel corso delle quali si deve deliberare la concessione o meno del contributo da parte della Commissione. Questa pubblicità è una garanzia sia per il sinistrato che per la pubblica amministrazione. Se noi, infatti, lasciamo decidere ad un intendente di finanza nel chiuso del suo ufficio, sulle domande, suscitiamo un malcontento generale. Questo malcontento, viceversa, non sorgerebbe se noi dicessimo che la pubblica amministrazione è talmente onesta e cosciente del suo compito che è disposta a discutere in pubbliche sedute la corresponsione di un risarcimento e i motivi che possono influire sulla determinazione della sua entità.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, ella insiste nell'opporre l'eccezione di preclusione all'emendamento dell'onorevole Cavallari?

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Non ho inteso sollevare, formalmente l'eccezione di preclusione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Cavallari, sul quale l'onorevole rappresentante del Governo ha manifestato parere contrario.

(Non è approvato).

Passiamo alla discussione dell'articolo 15, di cui già ho dato lettura.

A questo articolo gli onorevoli Lupis e Basile hanno presentato degli emendamenti. L'onorevole Lupis propone che venga sostituito il quarto comma col seguente:

« Per i danni ai beni indicati nel secondo comma del presente articolo, che erano iscritti in uffici siti in territori non più sottoposti alla sovranità dello Stato italiano, o per i quali non sia possibile accertare il luogo d'iscrizione, per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni e per i danni subiti da cittadini fuori del territorio nazionale provvede il Ministero del tesoro, con propria esclusiva

competenza centrale, il quale, per le indagini istruttorie relative a questi ultimi danni, si avvale, attraverso il Ministero degli affari esteri, degli Uffici consolari competenti per territorio».

L'onorevole Basile da parte sua propone di sostituire al quarto comma le parole: « l'Intendenza di finanza di Roma » con quelle: « il Ministero del tesoro con il Sottosegretario ai danni di guerra ».

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Faccio presente agli onorevoli Lupis e Basile che i loro emendamenti si ritengono assorbiti da quanto è stato deliberato dall'Assemblea al n. 6 della nota risoluzione approvata nella seduta antimeridiana del 10 dicembre 1952 e contenente i criteri informativi del disegno di legge che la nostra Commissione speciale deve seguire nella formulazione degli articoli ai sensi della norma 85 del regolamento interno. Il n. 6 infatti della detta risoluzione contempla la formazione di una Commissione speciale centrale competente ad emettere il parere per i beni danneggiati o distrutti fuori dell'attuale territorio dello Stato. Noi ovviamente dobbiamo prevedere un organo istruttorio che dà il parere sui danni causati a detti beni, ed un organo centrale deliberante. Allora è chiaro che, coordinando gli emendamenti, non possiamo che arrivare alla competenza del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Se la Camera ha stabilito che per i danni fuori dell'attuale territorio nazionale sia costituita una Commissione centrale, noi dobbiamo stabilire l'organo amministrativo competente. E l'organo competente non può essere che l'Amministrazione centrale, mentre l'articolo nel testo della Commissione trasferiva la competenza all'Intendenza di finanza di Roma che è pur sempre un organo periferico. A me sembra che tutto si riduca a questo: stabilire che per questi danni sia competente il Ministero del tesoro.

A questo punto ho l'obbligo di dare lettura di un altro emendamento sostitutivo del quarto comma presentato dall'onorevole Bosco Lucarelli:

« All'accertamento e all'istruttoria per i danni ai beni indicati nel secondo comma del presente articolo che erano iscritti in uffici siti in territori non più sottoposti alla sovranità dello Stato italiano, o per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione, per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni e per quelli ai beni siti in territori non appartenenti alla sovranità dello Stato italiano provvedono i competenti uffici del Mi-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

nistero del tesoro che trasmettono gli atti e le proposte alla Commissione speciale centrale prevista dall'articolo ».

A me pare che l'emendamento riassuma le varie proposte formulate precedentemente dagli onorevoli colleghi.

BASILE, Relatore di minoranza. Lo scopo del mio emendamento era quello di non sovraccaricare di ingente lavoro l'Intendenza di finanza di Roma che deve già provvedere alle proprie pratiche, evitando così un danno per i sinistrati.

LUPIS. Si potrebbe aggiungere all'emendamento dell'onorevole Bosco Lucarelli: « si avvale, attraverso il Ministero degli Affari esteri, degli Uffici consolari ».

RICCIO, Relatore per la maggioranza. La dizione più chiara mi sembra quella formulata dall'onorevole Lupis. Tutta la parte sostanziale, in cui si indicano quelli che sono i beni che debbono essere sottoposti a questa giurisdizione particolare sono indicati nello stesso modo e nell'emendamento Bosco Lucarelli e nell'emendamento Lupis. Soltanto la seconda parte è diversa. Ed io vorrei far notare all'onorevole Lupis che, dal momento che al punto 6 della risoluzione è previsto l'organo speciale centrale, è chiaro che noi dobbiamo coordinare questo organo con l'organo deliberante che sarebbe il Ministero del tesoro. Se noi mettiamo « deve avvalersi degli uffici consolari » superiamo l'organo istruttorio.

L'emendamento Lupis dovrebbe pertanto essere limitato alle parole: « provvede il Ministero del tesoro » con la soppressione della restante parte. Inoltre le parole: « del territorio nazionale » dovrebbero essere sostituite dalle altre: « dell'attuale territorio dello Stato ».

PRESIDENTE. Prego il relatore per la maggioranza, onorevole Riccio, di dare lettura dell'emendamento dell'onorevole Lupis nella formulazione derivante dalle sue proposte.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. In base all'emendamento dell'onorevole Lupis, come da me modificato, il quarto comma dell'articolo 15 dovrebbe essere così formulato:

« Per i danni ai beni indicati nel secondo comma del presente articolo, che erano iscritti in uffici siti in territori non più sottoposti alla sovranità dello Stato italiano, o per i quali non sia possibile accertare il luogo d'iscrizione, per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni e per i danni subiti da cittadini fuori dell'attuale territorio dello Stato provvede il Ministero del tesoro ».

CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra). Mi associo alle con-

siderazioni dell'onorevole relatore per la maggioranza e sono favorevole alla approvazione dell'articolo nella formulazione di cui ha dato lettura.

LUPIS. Mi dichiaro favorevole a codesta formulazione del quarto comma.

BASILE, Relatore di minoranza. Rinunzio al mio emendamento accettando il testo ora proposto dall'onorevole Riccio.

BOSCO LUCARELLI. Ritiro anche io il mio emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Lupis nel testo letto dall'onorevole Riccio e accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione la formulazione dell'articolo 15 nel testo della Commissione con l'emendamento testé approvato:

Accertamento dei danni.

« All'accertamento del danno provvede l'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione il danno si è verificato.

Per i danni alle navi e galleggianti e relativi carichi provvede l'Intendenza di finanza competente in relazione al luogo di iscrizione della nave o galleggiante.

Per quelli ai beni affidati pel trasporto alle Ferrovie e non giunti a destinazione provvede l'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede la stazione ferroviaria di destinazione.

Per i danni ai beni indicati nel secondo comma del presente articolo, che erano iscritti in uffici siti in territori non più sottoposti alla sovranità dello Stato italiano o per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione, per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni e per i danni subiti dai cittadini fuori dell'attuale territorio dello Stato provvede il Ministero del tesoro ».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 16:

*Danni ai beni mobili d'uso domestico
Liquidazione e pagamento.*

« Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, l'Intendenza di finanza, sentiti gli organi di informazione e, se lo ritenga necessario, gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali, determina la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede alla sua liquidazione e al pagamento ».

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno sostitutivo degli onorevoli Rocchetti e Cotellessa e uno aggiuntivo dell'onorevole Basile.

Gli onorevoli Rocchetti e Cotellessa propongono di sostituire le parole: « l'Intendenza di finanza », con: « L'Intendente di finanza »; e le parole: « determina la somma », con le parole: « determina, con suo decreto, la somma ».

L'onorevole Basile propone il seguente comma aggiuntivo- « Avverso il decreto dell'Intendenza di finanza è ammesso il ricorso al Ministero del tesoro, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Accetto i due emendamenti. Ritengo però che quello dell'onorevole Basile debba essere così modificato: « Avverso il decreto dell'intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro del tesoro, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione ».

Propongo inoltre che all'articolo 16 sia aggiunto il terzo comma dell'articolo 17, così formulato:

« Il decreto dell'intendente di finanza è comunicato all'interessato a mezzo dell'autorità comunale ».

BASILE, *Relatore di minoranza*. Non mi oppongo alle modifiche proposte al mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Rocchetti e Cotellessa.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Basile con le modifiche proposte dal relatore onorevole Riccio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Riccio.

(È approvato).

L'articolo 16 con gli emendamenti approvati risulta così formulato:

*Danni ai beni mobili d'uso domestico
Liquidazione e pagamento.*

« Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, l'Intendente di finanza, sentiti gli organi di informazione e, se lo ritenga necessario, gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede alla liquidazione e al pagamento. »

Avverso il decreto dell'intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro del tesoro, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione.

Il decreto dell'Intendente di finanza è comunicato all'interessato a mezzo dell'autorità comunale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17:

Danni ad altri beni - Istruttorie

« Per i danni ai beni indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, l'Intendenza di finanza, sentiti gli organi di informazione e gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura del bene danneggiato, rimette gli atti alla Commissione tecnico-amministrativa prevista dal successivo articolo 18, che dà il suo parere in ordine all'ammissione del contributo o dell'indennizzo e sulla somma da porre a base per la loro determinazione.

In base alle risultanze degli atti ed al parere della Commissione, l'Intendente stabilisce, con suo decreto, se è dovuto il contributo o l'indennizzo e ne determina la somma.

Il decreto dell'intendente è comunicato all'interessato a mezzo dell'autorità comunale.

Avverso il decreto dell'intendente di finanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro del tesoro, il quale provvede definitivamente sentita la Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 19.

Il danneggiato può sempre presentare documenti e memorie ».

A seguito dell'approvazione dell'emendamento aggiuntivo di un comma all'articolo 16 da parte dell'onorevole Riccio, in sede di coordinamento occorre modificare il terzo comma dell'articolo 17 nel modo seguente:

« Il decreto dell'Intendente di finanza è comunicato all'interessato nel modo indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Inoltre riterrei opportuno sopprimere all'ultimo comma la parola « sempre ».

(Così resta stabilito).

L'articolo 17 rimane pertanto così formulato:

Danni ad altri beni - Istruttorie.

« Per i danni ai beni indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, l'Intendente di fi-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

nanza, sentiti gli organi d'informazione e gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura del bene danneggiato, rimette gli atti alla Commissione tecnico-amministrativa prevista dal successivo articolo 18, che dà il suo parere in ordine all'ammissione del contributo o dell'indennizzo e sulla somma da porre a base per la loro determinazione.

In base alle risultanze degli atti ed al parere della Commissione, l'Intendente stabilisce, con suo decreto, se è dovuto il contributo o l'indennizzo e ne determina la somma.

Il decreto dell'Intendente è comunicato all'interessato nel modo indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Avverso il decreto dell'Intendente di finanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro del tesoro, il quale provvede definitivamente, sentita la Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 19.

Il danneggiato può presentare documenti e memorie ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani, sabato 20 dicembre, alle ore 8.

La seduta termina alle 10,55.